



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 14
DEL 05.08.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Determinazione tariffe imposta unica comunale – IUC per l'anno 2014.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì 05 del mese di AGOSTO alle ore 21,00 nella Sede Comunale. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati in Sessione Ordinaria, Seduta pubblica e Prima convocazione i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

BENETTI ARRIGO
BALLASINA ANGELO
BALOSSINI LIVIA
ROSSI SILVIO
MARCHESI SUSANNA
DE BELLIS ANGELO
DELLERA VALENTINA
CACCIA MARIO
SALSA CLAUDIO
ANGIONI ALDO

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
10	0

Partecipa il Segretario Comunale Brera dott. Gianfranco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Arrigo Benetti assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Determinazione tariffe imposta unica comunale – IUC per l'anno 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge 27.12.2013 n. 147 all'art. 1, comma 639 e seguenti, istituisce e disciplina la nuova imposta unica comunale – I.U.C.;

Dato atto che tale nuova imposta unica si compone di:

I.M.U.: Imposta comunale sugli immobili

T.A.S.I.: Tributo per i servizi indivisibili

T.A.R.I.: Tassa sui rifiuti

Dato atto che:

L'I.M.U. - Imposta comunale sugli immobili, riveste natura patrimoniale ed è dovuta dai possessori di immobili, fatta esclusione per le abitazioni principali.

La T.A.S.I. - Tributo per i servizi indivisibili, è destinata a finanziare la erogazione e fruizione di servizi comunali indivisibili, ed è dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore di immobili, compresa l'abitazione principale.

La T.A.R.I. - Tassa sui rifiuti, è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta dall'utilizzatore del servizio.

Visto il comma 682 dell'art. 1 della citata legge n. 147/2013 il quale stabilisce che il comune determina l'applicazione della IUC con apposito regolamento, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Vista la precedente deliberazione del consiglio Comunale n. 13 in data 5 agosto 2014, con la quale è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione della nuova imposta unica comunale;

Visti in particolare:

- l'art. 4 che individua le scadenze per il pagamento dell'imposta, prevedendo nel contempo che il consiglio comunale, contestualmente alla approvazione delle tariffe e con la stessa deliberazione annuale, può prevedere scadenze diverse da quelle indicate dal suddetto articolo, limitatamente a quelle per le quali la scadenza non è stabilita da espresse disposizioni di legge.

- l'art. 8, che istituisce il fondo sociale di solidarietà, prevedendo che, in esecuzione dei principi stabiliti dallo Statuto, per sostenere la crescita civile e sociale della comunità, il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione può istituire annualmente, a vantaggio di nuclei familiari di cittadini residenti, un fondo di solidarietà finanziato con una parte dei proventi dell'imposta unica comunale. Il fondo di solidarietà potrà essere utilizzato dalla giunta

comunale per alleviare situazioni di disagio economico e sociale, segnalati o rilevati d'ufficio, emergenti o accresciuti a seguito dell'aumento della pressione tributaria locale non accompagnata da alcuna riduzione della pressione fiscale da parte dello Stato. Le agevolazioni ed i benefici riconosciuti ai contribuenti residenti, saranno strettamente correlati alla pressione tributaria dagli stessi sostenuta in applicazione della IUC, quale strumento straordinario per alleviare le difficoltà economiche dei nuclei famigliari non adeguatamente o sufficientemente compensabili con eventuali riduzioni previste dal presente regolamento.

- l'art. 10, che prevede le casistiche per le quali possono essere riconosciute agevolazioni per l'applicazione dell'imposta sugli immobili – IMU;

- l'art. 12 e l'art. 14, che disciplinano le modalità di applicazione delle aliquote e delle riduzioni della TASI;

l'art. 14, che individua i servizi indivisibili per i quali la TASI è applicata al fine di garantirne principalmente la copertura dei costi e così individuati :

- manutenzione degli spazi adibiti a verde pubblico

- servizio di illuminazione pubblica

- servizi di manutenzione cimiteri comunali

- servizi socio-assistenziali

prevedendo inoltre che, contestualmente alla determinazione delle aliquote, il Consiglio Comunale indicherà, per ciascuno dei servizi su elencati, i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Con la stessa deliberazione, con disposizione avente natura regolamentare, il Consiglio Comunale potrà individuare i servizi indivisibili in modo diverso rispetto a quelli inizialmente previsti al comma precedente. Ai fini del calcolo dei costi da coprire con i proventi della TASI, è fatta salva ogni disposizione normativa che comporti una riduzione dei trasferimenti dello Stato collegata alla nuova entrata derivante dalla TASI, derivandone che le entrate per TASI dovranno essere almeno pari alle riduzioni dei trasferimenti statali determinate dal Ministero dell'Interno.

- l'art. 15 e seguenti che disciplinano l'applicazione della TARI, riprendendo ampiamente i contenuti del regolamento comunale relativo alla Tares, ma con possibilità di adeguamenti rispetto ai criteri piuttosto rigidi previsti dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158;

Visto l'art. 1 comma 649 della legge n. 147/2013 che detta disposizioni in materia di determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, escludendo le superfici dove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, demandando al regolamento comunale le riduzioni della quota variabile applicabili.

Visto l'art. 1 comma 668 della legge n. 147/2013 nel testo riformulato dal D.L. 6.3.2014 n. 16, il quale chiarisce che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli;

Visto l'art. 1 comma 676 della legge n. 147/2013, il quale stabilisce che l'aliquota di base della Tasi è pari all'uno per mille con possibilità di riduzione fino all'azzeramento;

Visto l'art. 1 comma 678 della legge n. 147/2013, il quale stabilisce che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota della TASI non può eccedere la misura del 1 per mille;

Visto l'art. 1 comma 683 della legge n. 147/2013, il quale stabilisce che le tariffe della TARI devono essere approvate entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto stesso ed approvato dal consiglio comunale;

Visto il piano tariffario fornito dal consorzio Basso Novarese, soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visto l'art. 1 comma 688 della legge n. 143/2013 nel testo riformulato dal D.L. 6.3.2014 n. 16, il quale stabilisce che il comune definisce le scadenze di pagamento della TASI e della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, in modo anche differenziato con riferimento ai due tributi, consentendo in ogni caso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

Visto l'art. 1 comma 1 del D.L. 9 giugno 2014 n. 88 il quale stabilisce che per il solo anno 2014, nel caso di mancato invio delle deliberazioni di determinazione delle tariffe TASI entro il termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;

Visto l'art. 1 commi 707 e 708 della legge n. 143/2013, i quali apportano ulteriori e nuove modifiche alla disciplina dell'IMU, introducendo variazioni al testo dell'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito in legge 22.12.2011 n. 214, riducendo da 110 a 75 il moltiplicatore di rivalutazione dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola ed escludendo dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo D.L. n. 201/2011;

Ritenuto pertanto di provvedere, sulla scorta del quadro normativo sopra richiamato, a determinare per l'anno 2014 le aliquote e le tariffe per l'applicazione della imposta unica comunale – IUC, nelle sue componenti IMU – TASI e TARI, e le relative scadenze di pagamento, sulla base delle seguenti considerazioni:

IMU:

si ritiene di confermare le aliquote previste per l'anno 2013, stante la necessità di pervenire a garantire gli equilibri di bilancio e nel contempo, di non eccedere con la pressione tributaria nei confronti dei cittadini, in un contesto sociale ed economico particolarmente difficile e del quale non si intravede ancora via d'uscita. Tuttavia, in un quadro di semplificazione tributaria, si ritiene opportuno per il corrente anno 2014, trasferire sull'Imu il tributo della Tasi per gli edifici diversi dalla prima abitazione ed i terreni fabbricabili, riducendo a zero nel contempo la Tasi per gli stessi immobili, derivandone il seguente quadro d'insieme:

Gruppo catastale	Aliquota base	Maggiorazione prevista	Aliquota definitiva
A- C/2 - C/6 - C/7 Abitazione principale (solo in caso di categorie catastali A1- A8 e A9)	0,40	0,00	0,40 detrazione € 200,00 su base annua
A- C/2 - C/6 - C/7	0,76	0,00	0,86
B-C/1-C/3-C/4-C/5	0,76	0,00	0,86
D	0,76	0,00	0,86
Terreni agricoli	0,76	0,00	0,76
Terreni edificabili	0,76	0,00	0,86

I valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come definite dall'art. 2 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, a cui fare riferimento da parte dei contribuenti, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune sono confermati come di seguito:

- terreni per fabbricati residenziali edificabili a semplice concessione edilizia € 45,00/mq (al metro quadrato € quarantacinque virgola zerozero), nel Prgc aree di completamento;
- terreni per fabbricati residenziali edificabili in presenza di Piano esecutivo € 28,00/mq (al metro quadrato € ventotto virgola zerozero), nel Prgc aree Pec;
- terreni per fabbricati produttivi € 35,00/mq (al metro quadrato € trentacinque virgola zerozero) nel Prgc aree di completamento;
- terreni per fabbricati produttivi € 17,00/mq (al metro quadrato € diciassette virgola zerozero) nel Prgc aree Pec.

TASI:

in sede di prima applicazione del nuovo tributo, a conferma dei principi ispiratori in precedenza indicati per l'IMU, si prevedono le seguenti aliquote:

Gruppo catastale	Aliquota base	Maggiorazione o diminuzione prevista	Aliquota definitiva
A- C/2 - C/6 - C/7 Abitazione principale	1 per mille	+ 1 per mille	2 per mille
A- C/2 - C/6 - C/7	1 per mille	- 1 per mille	zero
B-C/1-C/3-C/4-C/5	1 per mille	- 1 per mille	zero
D	1 per mille	- 1 per mille	zero
Terreni edificabili	1 per mille	- 1 per mille	zero
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille		1 per mille

Quota a carico del titolare del diritto reale: 70%

Quota a carico dell'occupante: 30%

Servizi indivisibili e costi che si prevede di coprire parzialmente con il tributo TASI.

Servizio	Costo di bilancio che si prevede di coprire parzialmente con tributo
servizio di illuminazione pubblica (0802)	€ 72.168,51

Servizi manutenzione ambientale (0906)	€ 6.000,00
servizi socio-assistenziali (1004)	€ 111.580,00

TARI

in sede di prima applicazione del nuovo tributo, a conferma delle precedenti considerazioni per l'IMU e per la TASI, si confermano i principi ai quali ci si è attenuti nell'anno 2013 per la TARES e si prevedono le aliquote di dettaglio indicate nella tabella allegata al presente atto sotto il punto A.

SCADENZE PAGAMENTI

Per l'anno 2014 si prevedono le seguenti scadenze per i pagamenti della IUC:

tributo	Prima rata	Seconda rata	Terza rata	Pagamento in unica soluzione
IMU	16 giugno	16 dicembre	==	16 giugno
TASI	16 ottobre	16 dicembre	==	non previsto
TARI	31 gennaio dell'anno successivo	28 febbraio dell'anno successivo	31 marzo dell'anno successivo	28 febbraio dell'anno successivo

Tutto quanto sopra premesso.

Vista la legge 27.12.2013 n. 147;

Visto il D.L. 6.3.2014 n. 16;

Visto l'art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011 n. 214 ed ulteriormente modificato dal D.L. n. 16/2014;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione della IUC approvato in data odierna;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Uditi gli interventi.

Salsa: quando ci siamo incontrati era emersa la soluzione di eliminare la tasi sui fabbricati rurali mente nella proposta è rimasta; viene evidenziato che non è possibile trasferire la tasi sull'imu poiché i fabbricati rurali ad uso strumentale non sono soggetti a imu.

Angioni: la convocazione è avvenuta dopo che il bilancio era stato approvato dalla giunta; diventava inutile partecipare all'incontro,

Sindaco: è una situazione che non piace a nessuno; lo Stato pretende sempre di più e trasferisce sempre di meno; non si possono fare miracoli, dobbiamo far quadrare i conti ma non è facile e non è facile trovare spazi di riduzione di spese.

Caccia: ci si poteva confrontare, ma se ci convocate dopo che avete approvato il bilancio, a cosa serve? Non abbiamo mai parlato insieme noi e voi.

Successivamente,

Con voti favorevoli 7, contrari 3 (Caccia, Angioni, Salsa) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di stabilire, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito in legge 22.12.2011 n. 214, da ultimo modificato dall'art. 1 comma 707 della legge 27.12.2013 n. 147, le seguenti aliquote per il calcolo della imposta municipale propria - IMU a valere per l'anno 2014:

Gruppo catastale 1	Rivalutazione Rendita catastale 2	Moltiplicatore Da applicare alla rendita catastale rivalutata 3	Aliquota base % su valore rendita 4	Aliquota effettiva stabilita dal Comune 5
A1 – A8 – A9 C/2 C/6 C/7 Abitazione principale	5%	160	0,40	0,40 Detrazione € 200,00 su base annua
A C/2 C/6 C/7	5%	160	0,76	0,86
B C/3 C/4 C/5	5%	140	0,76	0,86
A/10	5%	80	0,76	0,86
D	5%	65 (dal 1.1.2013)	0,76	0,86
D5	5%	80	0,76	0,86
C/1	5%	55	0,76	0,86
Terreni agricoli	25% sul reddito dominicale	130 75 per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti a previdenza agricola	0,76	0,76
Terreni edificabili	Valori venali in comune commercio, con applicazione principio regolamentare su congruità valore	=	0,76	0,86

2. Di stabilire nel modo seguente i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili soggette a imposta, come definite dall'art. 2 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, a cui fare riferimento da parte dei contribuenti, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune:

seguenti valori:

- terreni per fabbricati residenziali edificabili a semplice concessione edilizia € 45,00/mq (al metro quadrato € quarantacinque virgola zerozero), nel Pgc aree di completamento;
- terreni per fabbricati residenziali edificabili in presenza di Piano esecutivo € 28,00/mq (al metro quadrato € ventotto virgola zerozero), nel Pgc aree Pec;
- terreni per fabbricati produttivi € 35,00/mq (al metro quadrato € trentacinque virgola zerozero) nel Pgc aree di completamento;
- terreni per fabbricati produttivi € 17,00/mq (al metro quadrato € diciassette virgola zerozero) nel Pgc aree Pec.

3. di stabilire le seguenti aliquote per il calcolo del tributo per i servizi indivisibili – TASI, a valere per l'anno 2014:

Gruppo catastale	Aliquota base	Maggiorazione o diminuzione prevista	Aliquota definitiva
A- C/2 - C/6 - C/7 Abitazione principale	1 per mille	+ 1 per mille	2 per mille
A- C/2 - C/6 - C/7	1 per mille	- 1 per mille	zero
B-C/1-C/3-C/4-C/5	1 per mille	- 1 per mille	zero
D	1 per mille	- 1 per mille	zero
Terreni edificabili	1 per mille	- 1 per mille	zero
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille		1 per mille

4. di stabilire che, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, il pagamento della TASI è ripartito nelle seguenti misure:

titolare del diritto reale: 70% (settanta per cento)

occupante: 30% (trenta per cento)

5. di stabilire le seguenti tariffe per il calcolo della tassa sui rifiuti - TARI a valere per l'anno 2014, come risulta dalla tabella allegata al presente atto sotto il punto A) per farne parte integrante e sostanziale, definite sulla base del piano finanziario predisposta dal soggetto gestore del servizio di smaltimento rifiuti e che espressamente si approva e che si allega al presente atto sotto il punto B) per farne parte integrante e sostanziale;

6. di stabile che per l'anno 2014 il pagamento della imposta IUC avvenga con le seguenti modalità e scadenze:

tributo	Prima rata	Seconda rata	Terza rata	Pagamento in unica soluzione
IMU	16 giugno	16 dicembre	==	16 giugno
TASI	16 ottobre	16 dicembre	==	non previsto
TARI	31 gennaio dell'anno successivo	28 febbraio dell'anno successivo	31 marzo dell'anno successivo	28 febbraio dell'anno successivo

7. Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 01/01/2014;

8. Di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web del Comune e sul portale del federalismo fiscale entro il termine del 10 settembre 2014, come previsto dall'art. 1, comma 1, del D.L. 9.6.2014 n. 88.

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione n. 14 del 05.08.2014 si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Cavigiolo Barbara -



PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

VISTA l'allegata deliberazione, n. 14 del 05.08.2014 si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Barbaglia Ivana -



Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Benetti Arrigo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Brera dott. Gianfranco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. _____

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 08/08/2014 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il, 08/08/2014

IL MESSO
F.to Pedalino Maria

